



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - RIMINI -

Via Destra del Porto n°149- tel. 0541-50211- fax 0541/54373-

PEC: [cp-rimini@pec.mit.gov.it](mailto:cp-rimini@pec.mit.gov.it) - Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini)

### ORDINANZA N. 109/2017

#### STAZIONE DI MONITORAGGIO METEO OCEANOGRAFICA - BOA E1 -

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTO** il foglio prot. n°14400/AIA/TUR in data 21.07.2006 della Regione Emilia Romagna riguardante la consegna di un'area demaniale marittima in zona Bellaria Igea Marina per la messa a mare di un sistema di monitoraggio automatico collegato ad una Boa denominata "E1" nell'ambito del progetto UE-LIFE;
- VISTO** il foglio pervenuto in data 21/06/2017 dalla Regione Emilia Romagna, con il quale si prorogano i termini di validità del verbale di consegna area/specchio acqueo P.D.M. n°03/2015;
- VISTO** il foglio prot. n°6/23431 in data 25.08.2006 del Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia;
- VISTO** il foglio prot.5203 datato 04/05/2017 dell'Istituto Idrografico della Marina Reparto Rilievi e Produzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- VISTA** la propria Ordinanza n°68/2006 datata 05/08/2006;
- RITENUTO** opportuno aggiornare la posizione geografica della Boa "E1" con il Datum di riferimento "WGS84" e la zona di interdizione riportati nell'Ordinanza predetta, a seguito di indicazioni fornite dall'istituto Idrografico della Marina di Genova con il foglio in premessa citato;
- VISTI** gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;

#### RENDE NOTO CHE

nel punto di coordinate geografiche (*Datum WGS 84*):

- **Lat. 44° 08.594502'N;**
- **Long. 012° 34.262502' E;**

è posizionata una Boa meteo oceanografica denominata "E 1" (E.F.4025), finalizzata ad un sistema di monitoraggio automatico, avente le seguenti caratteristiche:

- colore della boa: gialla;
- colore della luce: gialla;
- miraglio: unico a forma di "X" e di colore giallo.
- caratteristica luminosa: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-11= Periodo 20 sec.;
- portata luminosa: Mg. 3;
- altezza piano focale sul l.m.m.: mt. 2,5;

## **ORDINA**

### **Art. 1 – (Zona di Interdizione)**

Nella zona di mare di forma circolare con raggio di 500 mt. e avente il centro nel punto di coordinate geografiche (Datum di riferimento WGS84) “**Lat. 44° 08.594502’N - Long. 012° 34.262502’E**” relativo alla posizione della Boa “E1” di cui al “RENDE NOTO”, **è vietata** la navigazione, l’ancoraggio, la pesca e la sosta, nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Tale divieto non si applica:

- a. alle unità navali destinate al servizio di installazione/manutenzione della stessa Boa E1;
- b. alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.

### **Art. 2 – (Obblighi a carico del concessionario)**

Nel caso di qualsiasi anomalia di funzionamento della boa di segnalazione, che possa arrecare pericolo alla sicurezza della navigazione, il concessionario dovrà tempestivamente informare questa Capitaneria di porto, per l’emanazione del previsto Avviso Urgente ai Naviganti.

### **Art. 3 – (Abrogazione)**

L’Ordinanza n°68/2006 datata 05/08/2006 di questa Capitaneria di porto in premessa citata **è abrogata**.

### **Articolo 4 – (Disposizioni finali e sanzioni)**

La presente Ordinanza, emanata nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino nonché delle ulteriori competenze di polizia marittima e di tutela del demanio marittimo assegnate per legge, non esime il Responsabile delle attività in questione, dall’obbligo di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

L’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo:

- a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art.53 Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini), nonché con l’opportuna diffusione tramite e-mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, 29/11/2017

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Fabio DI CECCO**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.